

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Anno Consiglio n° 732 II Legislatura

" RIFINANZIAMENTO, MODIFICA ED INTEGRAZIONE LEGGE
REGIONALE N. 51 DEL 7 SETTEMBRE 1978 - ESERCIZIO
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CANTIERI
DI LAVORO, RIMBOSCHIMENTO E SISTEMAZIONE MONTANA".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/4/79.

R E G I O N E P U G L I A

Relazione al disegno di legge "Rifinanziamento, modifica ed integrazione legge regionale n.51 del 7 settembre 1978 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana".-

Il presente disegno di legge autorizza per il 1979 la spesa di lire 1 miliardo per l'istituzione ed il finanziamento di cantieri per disoccupati.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con legge di bilancio.

Si ritiene necessario il rifinanziamento della legge n.51/1978 in considerazione della preoccupante situazione occupazionale esistente in Puglia che si aggrava sempre più a causa del continuo verificarsi di cessazione dell'attività produttiva di aziende. In particolare, le recenti gelate, provocando gravi danni alle campagne, hanno creato altri disoccupati, che si sono aggiunti a quelli che, per i loro requisiti soggettivi (invalidi, età avanzata, ex detenuti, ecc.), sono prevalentemente i destinatari dell'intervento, avendo maggiori difficoltà di reperire un'attività lavorativa.

Sono numerosi i Comuni che chiedono l'urgente finanziamento di cantieri per far fronte a locali situazioni di tensione sociale (una trentina di Comuni per circa 90 cantieri, sino alla data del 10/3/79).

L'attività cantieristica della Regione ha avuto inizio nel settembre 1978. Con lo stanziamento previsto dalla legge n.51/1978. (1.400 milioni) e con la somma (1.300 milioni) riveniente da variazioni di bilancio operata per accogliere le pressanti richieste pervenute da parte di numerosi Comuni, nell'esercizio finanziario '78 sono stati istituiti col contributo della Regione n. 81 cantieri.

Il contributo è stato limitato, per insufficienza di fondi, alla corresponsione dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali per i lavoratori ed al contributo per il personale dirigente.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Sono state soddisfatte solo in parte le richieste di contributo per la manodopera specializzata e non accolte le richieste di contributo per nolo mezzi meccanici ed acquisto materiali.

Il presente disegno di legge viene proposto in attesa che sia predisposta una normativa regionale che disciplini l'intervento in maniera più snella ed organica.

Disegno di legge

"Rifinanziamento, modifica ed integrazione legge regionale n.51 del 7 settembre 1978 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana".-

Art. 1

La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, assicura l'erogazione di contributi ai Comuni secondo i criteri ed i requisiti previsti dal successivo articolo.

gh

Art. 2

Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 1, 3,4,5 della legge regionale n.51 del 7/9/1978, i Comuni interessati devono presentare, all'Assessorato regionale competente, richiesta di asse-gnazione di cantieri per disoccupati.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni quadrimestre un provvedimento di istituzione e finanziamento di cantieri per disoccupati che tenga conto delle richieste pervenute, dell'entità della disoccupazione e dello stato di tensione sociale dei Comuni, determinatosi anche a seguito del verificarsi di particolari eventi, nei limiti dello stanziamento disponibile.

GR

Art. 3

Gli aspiranti ad ottenere l'incarico di capo cantiere o vi
ce capo cantiere devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun
anno, all'Assessorato regionale al lavoro domanda di iscrizione
negli appositi elenchi, corredata dalla prescritta documentazio
ne. L'iscrizione avrà efficacia dal 1° gennaio successivo.

Coloro che sono già iscritti negli elenchi esistenti pres
so gli Uffici provinciali del lavoro devono presentare la doman
da corredata solo da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio
provinciale del lavoro che ne attesti l'iscrizione.

Per il 1979, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, si
farà riferimento esclusivamente agli elenchi provinciali già
predisposti dagli Uffici del lavoro.

21

Art. 4

Sono abrogati gli articoli della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978, non espressamente richiamati dalla presente legge.

7/

Art. 5

Per il finanziamento dei cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana e per la corresponsione di eventuali somme da versare a conguaglio ai Comuni a presentazione dei rendiconti finali dei cantieri istituiti nel precedente anno, è autorizzata per il 1979 la spesa di £. 1.000.000.000 (un miliardo).

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione dei singoli esercizi.

2/6/

Art.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7/1
eh

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 4.5.79